



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

**INTEGRAZIONI AL
DISEGNO DI LEGGE N.33/2007 DEL 05/12/2007
(Seduta della Giunta regionale del 14/12/2007)**

**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2008 E BILANCIO PLURIENNALE
2008 – 2010 DELLA REGIONE PUGLIA”**



REGIONE PUGLIA

INTEGRAZIONI AL DDL: “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008”

Disposizioni in materia tributaria

Art. _____

(Disposizioni in materia di Irap)

1. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota Irap di cui al comma I, art.16, D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, è aumentata di un punto percentuale.
2. Per la finalità di cui al precedente comma, è istituito, nell'ambito della unità revisionale di base 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011063, denominato “Irap propria, co. 1, art.16, D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997-Collegato al cap. spesa 771095”.
3. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.

Art. _____

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Irpef)

1. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'addizionale regionale Irpef, di cui al comma III, art. 50, D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote indicate a fianco dei seguenti scaglioni, previsti dall'art. 11 del DPR n. 917 del 1986 e successive modifiche ed integrazioni:

-per i redditi compresi nel primo scaglione	(fino a € 15.000): 0,9%;
-per i redditi compresi nel secondo scaglione	(oltre €15.000 fino a €28.000): 0,9%;
-per i redditi compresi nel terzo scaglione	(oltre € 28.000 fino a € 55.000): 1,4%
-per i redditi compresi nel quarto scaglione	(oltre € 55.000 fino a € 75.000): 1,4%
-per i redditi compresi nel quinto scaglione	(oltre € 75.000): 1,4%.
2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito attualmente vigenti, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9% permarrà sul primo scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9% permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari allo 1,4% permarrà sui successivi scaglioni.



3. Per la finalità di cui al primo comma, è istituito, nell'ambito della U.P.B. 1.1.21 del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011052, denominato "Irpef propria, co.3, art. 50, D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997-.Collegato al capitolo di spesa 771095".
4. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.

Art. _____

(Applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.)

1. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista al Capo III del D.Lgs. 21 dicembre 1990 n. 398 ed istituita con Legge regionale n. 9 del 17 febbraio 1994, in base all'art. 1, comma 154 della L.23 dicembre 1996 n. 662, è fissata in € 0,0258 per litro di benzina. L'imposta è esigibile all'erogazione delle benzine per il consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio della Regione Puglia.
2. A partire dal 1° gennaio 2008, l'imposta è dovuta alla Regione Puglia dall'esercente dell'impianto di distribuzione di carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell' art. 25, comma 2, D.Lsg. n° 504 del 26 ottobre 1995, su base mensile e sui quantitativi di cui all' art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. 30 luglio 1996 del Ministero delle Finanze.
3. L'imposta può essere versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al successivo comma 4. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Puglia; diversa forma di adempimento, mediante quanto previsto negli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, potrà essere prevista mercè convenzione con la struttura di gestione di cui all'art. 22 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, e determinazione del Dirigente del Settore Finanze, da pubblicarsi per estratto sul BURP.
4. I soggetti passivi devono presentare una dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta. Detta dichiarazione è redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle Finanze e presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente, e da questo ritrasmesso a Regione Puglia – Settore Finanze. Dalla dichiarazione devono in ogni caso risultare: individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, consumi di carburante per ciascun mese solare, liquidazioni mensili, riepilogo e saldo, firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente del Settore Finanze, da pubblicarsi per estratto sul BURP, potranno essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi dell' art. 1, comma 1, D.L. n° 262 del 3 ottobre 2006, conv. in Legge n° 286 del 24 novembre 2006.



5. Gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina erogata nel territorio regionale. All'accertamento del tributo, delle relative sanzioni ed interessi, provvede anche l'Amministrazione regionale mediante il Settore Finanze, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n° 549, art. 3, comma 13. La Regione Puglia, per il tramite del Settore Finanze, accede ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono segnalate agli stessi uffici che procedono alla liquidazione dei tributi dovuti e delle relative penalità. All'accertamento del tributo può altresì provvedervi la Guardia di Finanza. La misura edittale della sanzione per il tributo evaso è pari al 75% del tributo stesso. Con delibera di Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto sul BURP, potrà essere variata detta misura, nei limiti quantitativi fissati dall' art. 19, D.Lgs. 21 dicembre 1990 n. 398. Si applica l'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473.
6. Per la riscossione coattiva ed interessi, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.46 del 26/2/1999. La Giunta regionale può stabilire con apposita delibera, da pubblicarsi per estratto sul BURP, di avvalersi dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 14 ottobre 1910. Per il contenzioso, si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992; l'ufficio dell'ente locale cui notificare il ricorso, come previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 16 D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, è individuato nel Settore Finanze della Regione Puglia.
7. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta a seguito di accertamento o di liquidazione si prescrive in anni quattro dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale.
8. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione alla Regione Puglia - Settore Finanze della relativa istanza. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva, e fatto valere sul primo pagamento utile.
9. E' abrogato l'art. 2 della Legge regionale n. 9 del 17 febbraio 1994.
10. Le risorse provenienti dal presente articolo verranno introitate sul capitolo di entrata 1021110, U.P.B. 1.2.2, "Quota imposta regionale benzina per autotrazione (L.r. 9 del 17/2/1994)-Collegato al cap. di spesa 771095".
11. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale.




DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art....

(Razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria)

1. Ai fini dell'acquisto di farmaci, dispositivi medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende ed istituti del servizio sanitario regionale, eventuali dichiarazioni di infungibilità devono essere corredate da relazione, idoneamente motivata e documentata, sottoscritta dal richiedente e confermata dal direttore di distretto, o dal dirigente medico di presidio, o di dipartimento extraospedaliero, secondo la rispettiva competenza, contenente specifica dichiarazione di essere a conoscenza delle possibili responsabilità contabili per danno erariale.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta apposito atto di costituzione di un osservatorio dei dispositivi medici e protesici nonché dal relativo repertorio regionale.
3. La delega conferita all'Agenzia Regionale Sanitaria con l'articolo 38 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 è confermata per l'anno 2008 in presenza di disponibilità finanziarie da utilizzare per le transazioni.
4. Ai direttori generali delle aziende e istituti del Servizio Sanitario Regionale è posto l'obbligo di ridurre i costi delle attività esternalizzate complessivamente del 2% per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, anche mediante rinegoziazione o reinternalizzazione, sussistendone le condizioni.
5. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato alle Politiche della Salute, con il supporto tecnico dell'Agenzia Regionale Sanitaria, è delegata ad adottare i necessari atti finalizzati all'introduzione della modalità di erogazione di prestazioni mediante pacchetti di prestazioni ambulatoriali o day service.
6. Presso l'Assessorato alle Politiche della Salute, che si avvale anche della consulenza tecnica dell'Agenzia Regionale Sanitaria, è ricostituita l'unità regionale di valutazione



dell'appropriatezza dei ricoveri (UVAR) con il compito di coordinare le corrispondenti unità aziendali, emanando atti di indirizzo, ai fini del perseguimento dell'obiettivo della deospedalizzazione, previa analisi dei dati delle schede di dimissione ospedaliera.

7. La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra, sulla base di valutazioni di appropriatezza del setting assistenziale, i DRGs ad alto rischio di inappropriata di cui alla legge regionale n. 1/2004, articolo 22, individuando anche le soglie di ammissibilità quale ricovero ordinario per ciascun DRG, tenendo comunque conto delle peculiarità dell'assistenza pediatrica.
8. Le soglie di ammissibilità dei DRGs ad alto rischio di inappropriata, di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 1/2004, così come integrati al precedente comma 7, sono applicate al totale dei ricoveri (ordinari e diurni) di ciascun anno di competenza con esclusione dei ricoveri di zero ed un giorno.
9. Alle aziende e istituti del servizio sanitario regionale è fatto divieto di acquisire tecnologie sanitarie di valore superiore ad euro 400.000 anche mediante stipula di contratti di noleggio o leasing, in mancanza di specifica autorizzazione della Giunta Regionale, concessa su proposta dell'Assessorato alle Politiche della Salute presso il quale è istituito apposito gruppo di lavoro, che opera di concerto con quello istituito per il contenimento delle liste d'attesa, per la valutazione del fabbisogno e dell'impatto in termini di prestazioni conseguenti a tali acquisizioni.
10. Le aziende e istituti del Servizio Sanitario Regionale dispongono la cessazione, alle relative scadenze, dei rapporti di consulenza a carattere non sanitario. Eventuali rinnovi possono essere previsti solo previo parere dell'Assessorato alle Politiche della Salute a seguito di motivata e documentata richiesta. Le stesse aziende e istituti sono tenuti a ridurre gli oneri per consulenze sanitarie in misura non inferiore al 10% nonché le prestazioni aggiuntive in misura non inferiore al 30% nell'anno 2008, fatte salve specifiche autorizzazioni in deroga concesse dalla giunta regionale.
11. Per l'anno 2008 il documento di indirizzo economico funzionale(DIEF) alle aziende, enti e istituti del Servizio Sanitario Regionale, da adottarsi entro il 31 gennaio, prevede oneri per le



prestazioni erogate da parte delle strutture sanitarie classificate e private accreditate inferiori del 2% a quelli previsti nel DIEF relativo all'anno 2007.

12. E' fatto assolutamente divieto alle aziende sanitarie di imputare alla gestione economica di esercizio costi di manutenzione, da ritenersi straordinaria, degli immobili, impianti e macchine, aventi la caratteristica di investimenti e la cui utilità è riferibile a più esercizi.
13. E' fatto obbligo alle aziende sanitarie che ancora non vi avessero provveduto di istituire il libro dei cespiti ammortizzabili di proprietà disponibili presso terzi, nel quale rilevare gli acquisti di beni ad utilità pluriennali riconducibili per natura all'Assistenza integrativa e protesica territoriale da privato.
14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 39/06, le cui disposizioni non sono qualificabili quali modalità di introduzione dei prezzi di riferimento, essendo garantita l'autonomia diagnostico terapeutica dei medici, seppure motivata in relazione alla prescrizione di inibitori della pompa protonica, la giunta regionale è autorizzata ad adottare analoghe disposizioni con riferimento ad altre categorie terapeutiche al fine di garantire appropriatezza e miglior rapporto benefici/costi nella prescrizione di farmaci.
15. I direttori generali delle aziende sanitarie adottano ogni possibile misura per garantire la correttezza dell'utilizzo, da parte dei dipendenti, delle utenze telefoniche disponendo che l'utilizzo per motivi personali abbia carattere di assoluta eccezionalità e con oneri a carico dell'utilizzatore nonché assicurando idonei mezzi di controllo.
E' obiettivo dei direttori generali realizzare una riduzione delle spese per telecomunicazione in misura pari al 30% nel 2008 e del 15% nel 2009, anche attraverso l'utilizzo di telefonia VOIP in ambito aziendale.
16. E' fatto obbligo alle aziende ed istituti del Servizio Sanitario Regionale di adottare la contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità nonché la metodica di budget a tutti i livelli di responsabilità della gestione delle risorse. I responsabili di struttura ai quali sono affidate le risorse rendicontano in merito al corretto ed economico utilizzo delle stesse ed ai risultati raggiunti anche con riferimento ad indicatori di efficienza ed efficacia che possano consentire valutazioni comparative.



17. Le aziende sanitarie locali sulla base dei reports disponibili per medico prescrittore di prestazioni e farmaci verificano la congruità delle prestazioni con i livelli di spesa programmati.
18. Dal 1° gennaio 2008 nelle Aziende Sanitarie Locali, nelle Aziende Ospedaliero - Universitarie e negli IRCCS pubblici, i Nuclei di Valutazione di cui all'art.6, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, non possono essere composti da più di tre componenti. Il compenso per ciascun componente previsto dall'art.14 della L.R. 5/12/2001, n.32 è ridotto del 30%.

Art _____

(disciplina mansioni)

1. I dipendenti delle Aziende Sanitarie devono essere adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, secondo le previsioni legali e contrattuali vigenti.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero - Universitarie e gli IRCCS pubblici, verificate le situazioni di esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alle qualifiche di appartenenza, restituiscono i dipendenti interessati allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti.
3. Nello stesso termine, i Direttori generali delle suddette Aziende inviano il resoconto delle disposizioni prese in materia al competente Settore dell'Assessorato alle Politiche della Salute, certificando l'insussistenza di ulteriori casi di svolgimento di mansioni difformi da quelle del profilo professionale di appartenenza..
4. In caso di inadempienza il Direttore Generale decade dall'incarico

Art.

(Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria)

1. La giunta regionale adotta entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 apposito provvedimento modificativo dell'attuale sistema di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica finalizzato a mantenere gli stessi benefici a parità di condizioni reddituali evitando effetti negativi in conseguenza dell'applicazione delle norme introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di deduzioni e detrazioni.

Disposizioni varie

Art.

(Acquisto quote Società partecipata Tecnopolis Csata S.c.a.r.l.)

1. Al fine di acquisire le quote di capitale sociale di Tecnopolis Csata S.c.a.r.l. possedute da tutti i soci di minoranza, ad eccezione di quelle di proprietà dell'Università di Bari, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 101.887,00.
2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della U.P.B. 11.02.01, di nuovo capitolo di spesa 915040 "Intervento finanziario per l'acquisizione di quote di capitale sociale della Tecnopolis Csata S.c.a.r.l. (l.r. Bilancio di previsione 2008)", con una dotazione finanziaria di euro 101.887,00 e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1110090 nell'ambito dell'unità revisionale di base.
3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'acquisto delle quote di capitale di cui al presente articolo.

Art.

(Attuazione art. 5 legge regionale n. 13/1982 – Trattamenti di fine rapporto)

1. Alla liquidazione dei maggiori oneri connessi con i trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 13/1982, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006.
2. Per le finalità di cui al precedente comma nonché per gli obblighi finanziari connessi all'attuazione dell'art. 5, commi 6 e 7, della legge regionale n. 13/1982 è istituito, nell'ambito della unità revisionale di base 13.01.02 del bilancio di previsione 2008, il capitolo 552014 "Trasferimenti alle Aziende di pubblico trasporto locale a titolo di integrazione del T.F.R. personale autolinee (art. 5 l.r. n. 13/1982)" con una dotazione finanziaria di euro 200.000,00 e corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità revisionale di base 13.01.01 al capitolo 551036.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art.

(Disciplina realizzazione parchi eolici)

1. La realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalla direttive di cui al regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16, adottato con deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 2006, n. 1411.

Art.

(legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 – Proroga termine)



1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, è prorogato al 30 aprile 2008.

Art.

(Stabilizzazione dei dipendenti precari dell'ARPA Puglia)

1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente – ARPA Puglia, in presenza di vacanze nella dotazione organica complessiva approvata con deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2006, n.1712 è autorizzata a bandire concorsi finalizzati all'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riservati esclusivamente ai lavoratori con i quali sia in corso da più di tre anni un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa contratto a seguito di una pubblica selezione.
2. Il numero massimo dei lavoratori per i quali è ammesso il ricorso alle procedure di cui al comma seguente è di quindici
3. Le assunzioni previste dalla presente legge rientrano in quelle di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 1996, n.1992, e sono pertanto portate in detrazione dalle assunzioni ancora da effettuarsi ai sensi della detta deliberazione.
4. Gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura nel capitolo 581000 (U.P.B. 14.1.2) ai sensi e nei limiti della deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2006, n.1992

All'articolo 16 del DDL "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008", dopo il secondo comma, aggiungere il seguente 2/bis:

"Dopo l'art. 60, comma 1, è aggiunto il seguente comma: "Alle stesse condizioni di cui al comma 1, può chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo anche chi ha ottenuto in concessione l'alloggio di edilizia pubblica in forma provvisoria, eventualmente a titolo di custodia, sempre che tale concessione risulti documentata o si possa chiaramente desumere da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione comunale".

